

2. IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 338/A III^a Legislatura

P R O P O S T A D I L E G G E

INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE

COLTURE DA RINNOVO E PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICOLO-

-SACCARIFERO.

di iniziativa dei Consiglieri:

Antonio dell'Aquila, Angelo Rossi, Giuseppe Castellaneta,

Benito Piccigallo, Antonio Ventura, Roberto Traversa.

R E L A Z I O N E

Da alcuni anni a questa parte il settore bieticolo-saccarifero italiano, uno dei più importanti sia ai fini del reddito che dell'occupazione, è entrato in uno stato di profonda crisi, determinato, tra l'altro, dalla progressiva riduzione dei margini economici di coltivazione e dallo stato di insolvenza in cui si sono venuti a trovare alcuni gruppi saccariferi sia nei confronti dei coltivatori che delle maestranze degli zuccherifici.

Particolarmente grave è la situazione in Puglia, anche a causa dei cali produttivi e dei maggiori costi determinati dallo sfavorevole andamento climatico degli anni 1981- 1982 e 1983 e dal diffondersi di alcuni parassiti, per cui la superficie destinata alla bieticoltura, che negli anni scorsi aveva raggiunto e superato i 30.000= ettari, è scesa a soli 11.000= ettari.

Di conseguenza uno dei quattro zuccherifici che trasformavano la produzione pugliese, quello di Foggia-Incoronata, nel 1983 è rimasto inattivo, mentre gli altri tre hanno dovuto ridurre i periodi di lavorazione, che prima si erano stabilizzati intorno ai 3 mesi annui.

Questa situazione ha contribuito ad aggravare quella di altre coltivazioni da rinnovo verso le quali gli imprenditori agricoli sono stati costretti a spostarsi (es. pomodoro) nonchè dei settori indotti.

D'altra parte, neppure le altre coltivazioni da rinnovo trovano vita facile.

Queste, oltre a maggiori impieghi di lavoro e di mezzi tecnici, richiedono soprattutto più cospicui apporti di acqua irrigua che purtroppo nelle campagne non arriva con la rapidità fatta intravedere, a causa del grande ritardo con cui vengono realizzati e completati i programmi irrigui.

Per cui si pone il dilemma se l'agricoltura pugliese, fin'ora modello di progresso ed operosità, debba ripiegare sul grano e sulle altre colture estensive o se debba mantenere ed ulteriormente estendere quelle coltivazioni che in questi ultimi anni hanno contribuito a migliorare i livelli occupazionali e di reddito sia delle aziende agricole che dei settori ad esse legati.

Di qui la presente proposta di legge che si propone di promuovere e finanziare una serie di interventi tendenti a favorire in Puglia la coltivazione delle piante da rinnovo, con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

Questo fine si ritiene possa essere realizzato:

- a) con interventi a favore del settore agricolo, suscettibili di abbassare i costi di coltivazione e nello stesso tempo di migliorare quantità e qualità della produzione;
- b) con interventi nel settore della trasformazione ed in particolar modo in quello saccarifero.

Scendendo nei dettagli si può precisare che gli interventi proposti dovranno attuarsi:

- 1) mediante contributi sulla spesa richiesta per l'acquisto e la utilizzazione di semi, antiparassitari, diserbanti, acqua irrigua e quella straordinaria per il trasporto dei prodotti che per carenza o indisponibilità di strutture debbono essere trasformati fuori del territorio della Regione Puglia (art.2);
- 2) mediante contributi per facilitare la meccanizzazione delle aziende che coltivano piante da rinnovo (art.3);
- 3) con contributi alle associazioni di produttori che attuano l'assistenza tecnica (art.7);
- 4) con la costituzione di una società saccarifera regionale (o, meglio, interregionale) con capitale pubblico e privato, che dovrà provvedere

all'acquisizione e alla gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccariferi (art.4);

Nell'applicazione della legge un ruolo notevole dovrà essere riservato all'ERSAP e alle associazioni dei produttori.

Si è colta l'occasione, offerta dalla predisposizione della presente proposta di legge, per regolamentare una materia sulla quale molto vive sono le attese dei coltivatori delle colture da rinnovo e precisamente quelle relative ad alcuni interventi suscettibili di evitare o limitare la diffusione dei nematodi.

Questi parassiti si sviluppano soprattutto quando la barbabietola ritorna troppo spesso sullo stesso terreno e comunque quando nella rotazione si succedono in ordine stretto chenopodiacee e crucifere.

E' stato accertato, attraverso prove sperimentali, che i trattamenti nematocidi, con fumiganti o con altre sostanze allo stato solido, pur determinando sensibili incrementi produttivi, non sempre risultano economicamente convenienti o comunque non liberano completamente il terreno dai nematodi, per cui ad essi può essere assegnata soltanto una funzione complementare.

Pertanto la difesa della barbabietola e delle altre coltivazioni da questo parassita dev'essere soprattutto preventiva ed affidata ad alcune pratiche agrarie e a degli accorgimenti consistenti soprattutto:

- a) nel ricorso a rotazioni agrarie in grado di assicurare intervalli più lunghi nella coltivazione delle piante ospiti;
- b) nell'accurata lotta alle erbe infestanti che favoriscono la riproduzione del nematode;
- c) nell'evitare la diffusione del parassita da un campo all'altro, che diventa maggiore in occasione delle operazioni di raccolta.

La lotta, inoltre, diventa più consapevole e quindi più appropriata ed economica, quando gli operatori agricoli, attraverso specifiche analisi e l'assistenza tecnica in genere, sono in condizioni di conoscere l'esatto grado di infestazione dei loro terreni e le cure preventive da mettere in atto.

Ciò premesso e tenuto presente che uno dei principali mezzi di diffusione di questi parassiti è costituito dai residui di terreno che in occasione della raccolta e del trasporto del prodotto passano da un campo all'altro e che le infestazioni sono riconoscibili soltanto con ^{una} complessa e costosa analisi di laboratorio, è stato previsto:

- a) che i residui di terreno derivanti dalla consegna delle barbabietole vengano temporaneamente trattenuti nell'ambito degli zuccherifici per essere rimossi soltanto dopo opportuni trattamenti (art.6);
- b) di fornire adeguati incentivi alle associazioni di produttori che organizzano un servizio di assistenza tecnica e di analisi del terreno (art.7)†

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge che viene proposta si potrà far fronte con le dotazioni annuali previste per l'attuazione di altre leggi regionali.

- art. 1 -

(F i n a l i t à)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da rinnovo che per situazioni contingenti si trovano in difficoltà con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero..

-(art. 2 -)

(Interventi a favore delle aziende agricole)

Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo possono essere concessi contributi:

- a) sulla spesa sostenuta per l'acquisto di semi, di diserbanti e di antiparassitari;
- b) sulla spesa sostenuta per prelevare ed addurre acqua irrigua, limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;
- c) sulle maggiori spese di trasporto dei prodotti che per carenza o indisponibilità di strutture debbono essere trasformati fuori dal territorio della Regione Puglia.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è limitata ad una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), le zone ed i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato, sono indicati un mese prima dell'inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

Le domande per ottenere i contributi debbono essere presentate dagli interessati, a conclusione della campagna di coltivazione a cui si riferiscono, all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia che

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
GRUPPO P. O. L.

provvede alla loro istruttoria ed ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi Uffici Provinciali.

Le predette domande possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle organizzazioni associative dei produttori ed in tal caso il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore della organizzazione delegata dai conduttori agricoli.

- art. 3 -

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

La concessione del contributo in conto capitale del 50%, alternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall'art.8 della L.R. 29/6/1979, n°38, è esteso a tutte le colture da rinnovo ed a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza ^{per le cooperative e} per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.

Tale contributo può essere concesso anche per l'acquisto delle trattatrici occorrenti ad azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l'acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo comma, nella parte di spesa non coperta dal contributo, può essere concesso il prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previsto dalla L.R. 29.6.1979, n°38.

Le caratteristiche e le capacità lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dalla presente legge debbono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.

- art. 4 -

(Esposizioni debitorie delle cooperative di servizi)

Alle cooperative e loro Consorzi ed agli altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono servizi relativi alle colture da rinnovo che si sono venuti a trovare in difficoltà in seguito a notevoli contrazioni della superficie coltivata o a causa della siccità degli anni 1982 e 1983, la Regione concede mutui a tasso agevolato, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, con ammortamento fino a cinque anni, per il risanamento delle esposizioni debitorie derivanti da perdite di esercizio verificatesi nelle annate agrarie 1981/82 e 1982/83.

- art. 5 -

(Interventi nel settore dell'industria saccarifera)

Allo scopo di contribuire alla riorganizzazione e allo sviluppo dell'industria saccarifera pugliese, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nel rispetto della L.R. 28/10/1977, n°32, è autorizzato a partecipare alla costituzione di una società saccarifera per azioni, anche a carattere interregionale, a prevalente partecipazione pubblica e/o cooperativa, formata da produttori bieticoli singoli ed associati, da industriali del settore, da altri enti pubblici o privati e da finanziarie pubbliche, per l'acquisizione, l'ammmodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccarifera ubicati nella regione Puglia o comunque interessati alla produzione dell'Italia meridionale.

- art. 6 -

(Provvedimenti per evitare la diffusione dei nematodi)

Gli zuccherifici funzionanti nella Regione Puglia sono obbligati a trattenere i residui di terreno derivanti dalla consegna delle barbabietole, depositandoli in zone recintate comprese negli zuccherifici stessi o in siti ad essi vicini.

E' vietato, ai trasportatori di barbabietole da zucchero, di depositare fuori dagli zuccherifici o delle zone di scarico i residui ricavati dalla pulizia dei mezzi di trasporto.

Il materiale trattenuto a fine campagna verrà sottoposto ad opportuni trattamenti da eseguire dagli zuccherifici in base a direttive fornite dall'Osservatorio per le Malattie delle piante per la Puglia.

La periodica rimozione del terreno da parte degli zuccherifici è consentita dopo il parere espresso dall'Osservatorio per le malattie delle piante in seguito ad opportuni accertamenti.

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste in questo articolo è affidata all'Osservatorio per le malattie delle piante per la Puglia che potrà eseguire controlli sui luoghi di produzione, di deposito e di trasformazione delle barbabietole.

Per gli accertamenti e per le denunce da elevare a carico dei trasgressori l'Osservatorio per le malattie delle piante si avvale del personale tecnico dipendente e, in caso di necessità, di quello in servizio negli uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura.

- art. 7 -

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

Alle Associazioni bieticole che assumono agronomi, periti agrari, agrotecnici e biologi da impiegare nell'assistenza tecnica è concesso, per cinque anni, un contributo nella misura massima del 50% degli emolumenti da corrispondere, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Possono essere assunte una unità ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 ettari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentano almeno 8000 ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzano il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilità del terreno è corrisposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare ed arredare il laboratorio di analisi, nonchè, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell'80% degli emolumenti da corrispondere a due unità lavorative, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

- art. 8 -

(Norme finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento si fa fronte con le leggi di bilancio o attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l'art.2: L.R. n°54/1981;
- per l'art.3: L.R. 29/6/1979,n°38;
- per gli artt.4 e 5: L.R. 28/10/1977,n°32;
- per l'art.6: con le normali dotazioni per il funzionamento degli uffici;
- per l'art.7: L.R. 9/6/1980,n°68

Antonio dell'Aquila

Angelo Rossi

Giuseppe Castellaneta

Benito Piccigallo

Antonio Ventura

Roberto Traversa

Antonio dell'Aquila
Angelo Rossi
G. Castellaneta
B. Piccigallo
A. Ventura
Roberto Traversa

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare
il 6.12.83.